ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 92/28/CEE CONCERNENTE LA PUBBLICITA' DEI MEDICINALI PER USO UMANO

Art. 11

Concessione o promessa di premi o vantaggi pecuniari o in natura

Nel quadro dell'attivita' di informazione e presentazione dei medicinali svolta presso medici o farmacisti e' vietato concedere, offrire o promettere premi, vantaggi pecuniari o in natura, salvo che siano di valore trascurabile e siano comunque collegabili all'attivita' espletata dal medico e dal farmacista. I medici e i farmacisti non possono sollecitare o accettare alcun incentivo vietato a norma del comma 1. In caso di violazione dei commi 1 e 2 si applicano le pene previste dagli articoli 170, 171 e 172 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, come modificati dall'art. 16, comma 1, del presente decreto.

Versione in vigore dal 12 marzo 1993, non più in vigore dal 6 luglio 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 92/28/CEE concernente la pubblicita' dei medicinali per uso umano
Estremi	Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 gennaio 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-541-1992/art-11-concessione-o-promessa-di-premi-o-vantaggi-pecuniari-o-in-natura/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it